

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 752-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1969

Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, istitutivo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, prende le mosse dalle sentenze della Corte costituzionale n. 55 del 3 giugno 1966 e n. 33 del 9 aprile 1968, con le quali venne dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai Consigli di prefettura e alla Giunta amministrativa della Valle d'Aosta quali organi di giurisdizione nella materia di contabilità pubblica degli enti locali: e riferendosi sia alla composizione, che alla competenza, si verificò la espulsione di entrambi dall'ordinamento giuridico. Come è stato chiaramente posto in luce dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel parere del 13 aprile 1967, reso su uno schema di disegno di legge occasionato anch'esso dalla predetta sentenza n. 55 della Corte costituzionale, informato però a tutt'altri criteri, la intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale si fonda sul riconoscimento del carattere giurisdizionale così dell'esame e del giudizio sui conti degli enti locali, come dello accertamento delle connesse responsabilità.

È, infatti, proprio del nostro ordinamento giuridico che l'accertamento delle responsabilità, in quanto involge non solo la naturale esistenza ed entità del danno, ma anche la riconducibilità di esso all'agente in assenza di cause esimenti, debba spettare ad un organo giurisdizionale. Analogamente, il giudizio sul conto, in quanto definisce le rispettive situazioni patrimoniali dell'agente contabile e dell'Amministrazione, richiede che il discarico — o l'accertamento del debito dell'agente — avvenga con pronuncia di un giudice, suscettibile di passaggio in giudicato. Da ciò consegue come la peculiarità della materia contabile imponga devolversi la cognizione delle responsabilità ad un organo giurisdizionale, escludendosi, sul piano concettuale, la possibilità di una degradazione della materia dall'ambito giurisdizionale a quello amministrativo. Nel contempo, va riaffermata la necessità del sindacato giurisdizionale su tutti i conti presentati: carattere, questo, che più di ogni altro assurge a garanzia della gestione finanziaria degli enti pubblici locali.

Si pone, quindi, il problema del giudice competente, che il disegno di legge risolve nel senso dell'affidamento alla Corte dei conti, in piena aderenza all'indirizzo giurisprudenziale adottato — dopo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme concernenti i Consigli di prefettura, dalle sezioni giurisprudenziali della Corte stessa, nonché dalla Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. 20 luglio 1968, n. 2616), e recentemente dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 25 marzo 1971), le quali hanno affermato costantemente la competenza esclusiva della Corte a conoscere — per naturale espansione della sua giurisdizione generale nella specialità delle materie di contabilità pubblica — delle controversie, prima devolute ai Consigli di prefettura.

Questa soluzione si contrappone a quella, volta ad attribuire la materia contabile agli istituendi tribunali amministrativi regionali, recependo e sancendo una netta separazione della giurisdizione di legittimità e di merito da quella sui conti e sulle responsabilità, più volte espressa e dal Consiglio di Stato in adunanza generale, e dalla Corte dei conti a sezioni riunite, coi pareri del 20 dicembre 1956 e del 17 novembre 1958, nonché dalla più accreditata dottrina giuspubblicistica. A tal fine, occorre denunciare l'ibridismo dell'accentramento in un unico organo delle due giurisdizioni, per irriducibile diversità strutturale degli organi della giurisdizione contabile (caratterizzati dalla onnipresenza del pubblico ministero), per la non accostabilità delle rispettive procedure (atteso il carattere intensamente ufficioso e sindacatorio proprio — e soltanto — della giurisdizione contabile), per l'anomalo sistema escogitato al fine della impugnativa delle decisioni rese dai tribunali amministrativi regionali (davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti a seconda della natura della controversia decisa).

Gli argomenti prima svolti sono stati ripresi nel parere della Corte dei conti del 13 aprile 1967, per pervenire alla conclusione che, alla stregua della Costituzione, non può darsi, nelle materie di contabilità pubblica, altro giudice che la Corte stessa. Alla tesi propugnata dalla Corte dei conti — così in

sede giurisdizionale come in sede consultiva — non è mancato il conforto della Cassazione a sezioni unite, che, con la decisione n. 2616 del 20 luglio 1968 d'anzì ricordata, ha riconosciuto alla Corte, a norma dell'articolo 103 della Costituzione, la cui inderogabilità precettiva è indiscutibile, una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica.

Al lume delle cose dette, appare chiaro come la istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, non solo affida il settore all'organo che, per antica tradizione e per volontà del costituente, si pone nel settore medesimo come unico titolare della funzione giurisdizionale, ma consente, attraverso una ristrutturazione su base decentrata della Corte, il concreto esercizio di tale funzione giurisdizionale. Posso pertanto concludere questo punto con l'affermare come il disegno di legge istitutivo delle sezioni regionali della Corte svolga puntualmente le linee direttive tracciate dalla Costituzione, modellando un organico sistema di giurisdizione contabile.

Onorevoli senatori, nella precedente legislatura furono presentati al Parlamento quattro disegni di legge tendenti a colmare il vuoto determinato dalla più volte richiamata sentenza n. 55 del 1966 della Corte costituzionale.

Oltre al progetto presentato al Senato (n. 1710) da parte comunista, altre tre proposte di legge vennero presentate alla Camera dei deputati (la n. 3113 Scarlato, De Mita e Gagliardi, e la n. 3230 Storti ed altri, entrambe di parte democristiana, nonché la n. 3282 Martuscelli, Di Primio, Iacometti, di parte socialista): e tutte prevedevano l'istituzione di sezioni regionali della Corte dei conti, composte, conformemente al vigente testo unico, esclusivamente da Magistrati.

Nel corso dell'attuale legislatura sono state presentate alla Camera altre due proposte di legge afferenti alla materia, l'una (atto Camera 630) d'iniziativa dell'onorevole Covelli, quasi del tutto identica al disegno di legge governativo e l'altra (atto Camera 639) dell'onorevole Luzzatto ed altri che prevede la istituzione di una sezione contabile in seno ai tribunali amministrativi.

Tale soluzione è stata superata presso l'altro ramo del Parlamento dal disegno di legge ivi approvato e concernente la istituzione dei TAR, favorevolmente esaminato in sede referente dalla nostra 1^a Commissione. Per completezza di trattazione si deve ricordare la proposta n. 633 (Luzzatto ed altri) che riprende altra normativa compresa nella proposta Covelli (articolo 7) per la abrogazione del potere di nomina governativa alla funzione di Consigliere e, quindi, per la nomina del Presidente di sezione e del Presidente. A tali atti e proposte deve aggiungersi il disegno di legge n. 1249, d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Pieraccini ed altri che tratta anch'esso — sia pure in un quadro più lato — del problema della giurisdizione contabile.

Onorevoli senatori, il breve *excursus* di legislazione comparata che andiamo di seguito ad esporre ci consente di affermare che una istituzione superiore di controllo della pubblica finanza (Corte dei conti e corrispondenti istituti) si riscontra pressochè in tutti gli Stati, universalmente riconoscendosi la esigenza, sia pure con differente intensità a seconda delle rispettive organizzazioni statuali, di una verifica esterna e neutrale nell'interesse della collettività nazionale. Le diverse strutturazioni possono, da un punto di vista comparato, fondamentalmente dividersi in tre tipologie:

l'una di tipo anglosassone, in cui l'azienda statale è riguardata alla pari di qualsiasi altra azienda. Qui il riscontro è d'ordine strettamente finanziario-economico e, per converso, tutti i rapporti controversi sono di competenza dell'unico giudice ordinario;

la seconda, di tipo germanico, in cui il controllo acquista connotati pubblici, però « l'ufficio », cui esso è connesso, ha carattere strettamente amministrativo; pur sempre, e nel rispetto delle autonomie locali più o meno spiccate (Germania federale), l'esercizio stesso di questo controllo è, anche localmente, esercitato da Corti dei conti « regionali »;

la terza, di tipo latino (franco-belga in particolare cui si riconnette il sistema italiano) che, alla espressione del controllo in senso stretto, collega in maniera compiuta rac-

chiusa nello stretto organo come naturale prosecuzione sanzionatoria, l'esercizio di una « giurisdizione » specifica sui pubblici dipendenti in materia di contabilità pubblica; giurisdizione, si osservi, tenuta ben distinta da quella del Consiglio di Stato la quale è — e rimane — limitata ai cosiddetti e ben diversi rapporti di giustizia amministrativa, rapporti cioè tra il cittadino (terzo nei confronti dello Stato) e l'amministrazione pubblica; mentre la verifica dei rapporti « contabili » tra pubblico dipendente e amministrazione resta fattispecie interna tra Stato, appunto, e suo dipendente.

In armonia con questi ultimi concetti e nella considerazione precipua della specialità del giudice — cui si tende anche nell'ambito della giurisdizione ordinaria attesi i complessi rapporti che via via si instaurano nelle società moderne (specialità che maggiormente si rileva in dottrina: FORTE, *La strategia delle riforme*, Milano, 1968, pagina 271, quando si tratti della lettura e dissemina di particolari documenti quali i bilanci pubblici) —, il Comitato di contatto tra le Corti dei conti della Comunità economica europea, cui aderisce anche l'Italia, nella sessione di lavori tenutasi a Namur (Belgio) nell'ottobre del 1968 ebbe ad esprimere, unanimemente, il voto che le Corti dei conti rappresentano l'organo più qualificato per esercitare una verifica *de bonne gestion financière sur les collectivités locales et régionales, tout en sauvegardant objectivement l'autonomie de ces autorités respectives*. In conseguenza, il Comitato invitò i poteri pubblici dei Paesi aderenti a volersi ispirare a siffatto principio in occasione di riforme dei sistemi legislativi in atto.

Poste in linea generale tali considerazioni, occorre ora esaminare la particolare procedura instaurata con il disegno di legge in ordine alla verifica ed al giudizio sui conti delle Regioni, degli enti e delle istituzioni locali, sulla base anche delle modifiche apportate in Commissione durante un lungo e proficuo dibattito.

Onorevoli senatori, pervenuto a questo punto — e prima di passare all'esame ana-

litico degli articoli —, ritengo poter prospettare, a nome dell'intera Commissione, una duplice esigenza:

a) l'urgenza dell'istituzione delle sezioni regionali della Corte, in quanto, se anche il problema non ha avuto risonanza nella pubblica opinione maggiormente sensibilizzata per l'istituzione dei TAR chiamati alla tutela degli interessi dei singoli, la giurisdizione contabile, posta a tutela degli interessi dell'Erario — e, quindi, della collettività —, deve costituire l'oggetto di una particolare, doverosa attenzione dei legislatori, tenendo, altresì, presente l'ingente numero di conti consuntivi di enti locali giacenti presso le prefetture o di prossima definizione, e che è indispensabile chiudere;

b) l'approvazione del presente disegno di legge, mentre induce a formulare la speranza e l'auspicio di una sua rapida approvazione anche presso la Camera dei deputati, perchè sia dato finalmente compiuto e conveniente assetto all'importante e delicata materia della giurisdizione sui conti e sulla responsabilità contabile degli agenti ed amministratori degli enti locali, sollecita un'attenta valutazione del rilevante e connesso problema del personale necessario alla nuova organizzazione interna della Corte. Tale problema il disegno di legge non risolve nella benchè minima misura, sol che si ponga mente alle complesse e difficili incombenze che esso deve disciplinare ed al lavoro arretrato che la Corte già in partenza si troverà a dover espletare.

E questo, anche per le novità introdotte e sul piano delle denominazioni e su quello delle carriere dalla legge n. 775 del 1970 e dai successivi decreti delegati.

E proprio in ossequio alla previsione delle nuove, pressanti esigenze che il Consiglio di amministrazione della Corte dei conti, rispondendo il 26 settembre 1969 al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione che lo aveva invitato a pronunciarsi in merito alla ristrutturazione dei servizi della Corte ed al riordinamento delle carriere del personale non di magistratura, considerando lo sviluppo del lavoro attuale e le future incombenze, ammetteva la

necessità di un concreto aumento delle dotazioni organiche, anche per superare l'attuale gravissima questione dei distaccati e di quanti svolgono compiti non propri ed assolvono a funzioni di concetto, pur essendo inquadrati in posizioni diverse ed inferiori.

Questo importerebbe la conseguente necessità di:

a) inserire nella carriera direttiva ordinaria il personale appartenente al troncone di concetto dell'ex-carriera speciale;

b) provvedere alla revisione dell'attuale carriera direttiva a seguito dell'inserimento sopra indicato, tenendo presente la esigenza di attribuire precise funzioni ai direttivi;

c) costituire, in analogia al disposto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, le carriere tecniche;

d) attribuire all'istituenda carriera di concetto un organico sufficiente ad assorbire l'attuale personale della carriera esecutiva, di fatto espletante funzioni superiori;

e) modificare, riducendoli, gli organici della carriera esecutiva a seguito dell'indispensabile istituzione di un ruolo per i meccanografici ed aumentando, invece, quello dei dattilografi;

f) riconoscere il servizio di fatto prestato in carriere diverse a quanti sono anche in possesso del necessario titolo di studio;

g) risolvere, come sopra accennato, il problema dei distaccati (circa 250) da altre amministrazioni.

L'articolato approvato in Commissione prevede, all'articolo 1, l'assunzione dei compiti, già devoluti ai Consigli di prefettura, da parte delle attuali delegazioni regionali della Corte dei conti, trasformate in sezioni decentrate: tenendo conto che nella regione siciliana tali compiti spettano alla sezione giurisdizionale prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e che nella regione Valle d'Aosta viene istituita un'apposita sezione.

Al fine di assicurare il funzionamento delle sezioni occorrono complessivamente 41

magistrati con funzioni giudicanti, ridotti a 31 unità considerando la disponibilità di 10 magistrati attualmente in forza alla seconda sezione giurisdizionale soppressa a norma dell'articolo 4.

All'articolo 2 si stabilisce la competenza delle istituende sezioni limitandosi (ed è qui una innovazione sostanziale approvata in Commissione) alla sola responsabilità (giudizio, pertanto, facoltativo) degli amministratori, agenti e impiegati, al fine anche di consolidare il riconoscimento delle autonomie degli enti locali e degli organi democratici di controllo.

L'articolo 3, riducendo la composizione del collegio e determinando un più sereno e serio modello di assegnazione di sedi e di trasferimenti dei magistrati, contribuisce a rappresentare un notevole salto qualitativo nella struttura di questo organo decentrato della giurisdizione contabile.

L'articolo 4, come già detto, provvede a sopprimere la seconda sezione giurisdizionale della Corte preposta alle materie di contabilità pubblica e all'articolo 5 si stabilisce l'organo (le sezioni riunite) che deve decidere l'eventuale impugnativa dei giudizi emessi dalle sezioni regionali.

L'articolo 6, profondamente innovato rispetto al testo varato dal Governo, determina le modalità e le norme di rito per l'esame dei conti, per l'accertamento delle irregolarità, per la natura del provvedimento e delle responsabilità, sancendo il principio dell'obbligatorietà del difensore, così accogliendo e traducendo in concreto una norma più volte richiamata dalla Corte costituzionale, per la procedura penale e per quella civile.

La Commissione ha pienamente accolto i rilievi del relatore sulle assurdità dell'articolo 6 del testo originario per tutte le ragioni costituzionali e formali rilevate (funzione meramente istruttoria; sua attività transitoria sino all'entrata in vigore degli organi regionali di controllo; partecipazione obbligatoria alle decisioni del rappresentante dell'ente sottoposto al controllo; mancata difesa dell'agente o del tesoriere interessato al conto; stranezza dei compiti del Magistrato relatore), che hanno trovato concordi

tutte le forze politiche presenti in Commissione.

L'articolo 8 è stato soppresso poichè esso implicava una estensione del concetto di responsabilità anche al di fuori dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, in quanto oltre che ai capi dell'amministrazione essi venivano a comprendere anche i titolari degli organi di controllo, con ciò violando i principi informativi dello stesso articolo 53; il quale limita la responsabilità, conseguenziale a una omessa denuncia per dolo o colpa grave soltanto ai capi delle amministrazioni da cui dipendono gli agenti contabili, autori eventuali del danno dovendosi per gli altri trattare di uffici o funzioni, ritenendo sufficiente la disposizione vigente sull'obbligo dei pubblici uffici di denunciare alle autorità giudiziarie i resoconti di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

L'articolo 9 regola la procedura da seguire nei giudizi di conto e di responsabilità così come all'articolo 10 si fa riferimento alla disciplina dell'eventuale regolamento di giurisdizione secondo le norme del codice di procedura civile, mentre all'articolo 11 si approva la determinata tabella dei Magistrati e dei funzionari amministrativi, chiamati a far parte delle istituende sezioni regionali.

Per quanto concerne l'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la Commissione, pur rendendosi conto che il riferimento all'esercizio 1969 non è più valido, ha preferito non presentare precise proposte di modificazione, riservandosi di farlo durante la discussione in Assemblea, previa consultazione degli organi governativi competenti.

La Commissione ha introdotto una norma transitoria, ripetutamente invocata dall'ANCI e dall'UPI, rispondente ad esigenze di funzionalità della stessa pubblica Amministrazione, per estendere a tutti i conti consuntivi e per il periodo sino al 31 dicembre 1970 la normativa della legge 21 aprile 1948, numero 1372, così sottraendo ai nascenti organismi gran parte del lavoro arretrato e normalizzando un settore assai delicato.

Onorevoli senatori, vogliamo, pertanto, ribadire che l'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti risponde non solo ad esigenze pratiche (colmare un vuoto legislativo conseguente alle sentenze n. 55 del 1966 e n. 33 del 1968 della Corte costituzionale), ma anche al puntuale adempimento dei precetti contenuti nella Costituzione. È, infatti, da ricordare che la cognizione giurisdizionale della materia già devoluta ai Consigli di prefettura rientra nella naturale giurisdizione della Corte dei conti alla quale è devoluta — con carattere di generalità — dal secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione. E che tali materie debbano necessariamente essere giudicate da Sezioni della Corte dei conti e non da altri organi di giustizia amministrativa discende dal fatto che mentre il primo comma dell'articolo 103 della Costituzione prevede la possibilità della esistenza di altri organi di giustizia amministrativa a fianco del Consiglio di Stato (previsione completata dal secondo comma dell'articolo 125 che localizza nella Regione gli organi di giustizia amministrativa di primo grado), il secondo comma dello stesso articolo 103 prevede la giurisdizione della sola Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

Pertanto, qualora si pensasse di colmare il vuoto legislativo in maniera diversa si urterebbe contro il disposto dell'articolo 102, secondo comma, che vieta l'istituzione di nuovi giudici non previsti dalla Costituzione. E ciò, perchè la Corte dei conti non può certo classificarsi come « organo di giustizia amministrativa », dato il contenuto eminentemente oggettivo della sua giurisdizione posta essenzialmente a tutela dell'interesse pubblico per la corretta gestione del pubblico denaro. È altresì da rilevare che la pronuncia giurisdizionale per l'approvazione dei conti dei contabili e dei tesoriери è assolutamente necessaria al fine di rendere certi i rapporti di dare e di avere fra contabile ed ente pubblico attraverso un atto avente natura di sentenza, che per la sua peculiarità non è revocabile, mentre lo sarebbe sempre se l'approvazione avvenisse con atto amministrativo. Del resto è da tenere presente che anche le norme civilistiche prevedono che il tuto-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re debba rendere il conto alla fine della sua gestione al giudice tutelare, che lo approva con atto avente natura di sentenza.

Onorevoli senatori, il quadro esposto della normativa nuova, nonchè la precedente illustrazione della sostanza giuridica, cui esso risponde, saranno certamente accolti positivamente e con favore in questo ramo del Parlamento da forze politiche il cui impegno civile non può non concorrere a ridare senso di certezza all'ordinamento statale, ad attuarne la rispondenza a una organizza-

zione conforme a uno Stato di diritto e, soprattutto, non concorrere a perseguire coloro i quali male usano, sia pure a livello di enti locali e periferici, del denaro (poco e insufficiente) di cui tali enti sono in possesso.

Sono queste le considerazioni che hanno determinato l'articolato approvato in Commissione e che obbligano il relatore a sostenere la più sollecita approvazione del disegno di legge ora portato all'attenzione dell'Assemblea.

MURMURA, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

7 ottobre 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Essa richiama, peraltro, l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di integrare l'articolo 12 del disegno di legge prevedendo la copertura finanziaria per l'esercizio 1970. Tale copertura è da ottenersi mediante riduzione, per un importo di lire 1.600 milioni, del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 (tabella n. 2) destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le delegazioni regionali della Corte dei conti, aventi sede e circoscrizione territoriale stabilite dalla tabella A allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, assumono la denominazione di sezioni regionali della Corte dei conti.

Ferme le norme che disciplinano l'attività di controllo in sede regionale e la sua organizzazione, le sezioni regionali esercitano le attribuzioni indicate nell'articolo seguente.

Nella regione della Valle d'Aosta è istituita una sezione regionale della Corte dei conti con le attribuzioni indicate nell'articolo seguente.

Le attribuzioni stesse spettano nella Regione siciliana, per quanto non previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, alla sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.

Art. 2.

Le sezioni regionali giudicano:

a) sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili nonchè delle responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni, anche a statuto speciale e degli enti e delle istituzioni locali;

b) sui conti degli agenti appartenenti alle amministrazioni statali periferiche, aventi sede nella rispettiva circoscrizione, nonchè delle responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni medesime, quando il fatto, da cui deriva il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le sezioni regionali giudicano:

a) sulle responsabilità degli amministratori, agenti ed impiegati delle regioni, anche a statuto speciale, e degli enti locali, nonchè delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, se vi sono contestazioni ed il conto non risulti regolare;

b) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

danno per l'Erario, siasi verificato nella propria circoscrizione.

Art. 3.

Le sezioni regionali, costituite secondo le modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, giudicano, nelle materie indicate dall'articolo precedente, con l'intervento di cinque votanti.

La sezione è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri che la compongono.

Presso ciascuna sezione regionale è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale o da altro magistrato avente funzioni di sostituto procuratore generale.

La destinazione dei magistrati a ciascuna sezione regionale ha luogo con il loro consenso, ovvero d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

Art. 4.

È soppressa la seconda delle sezioni giurisdizionali competenti nelle materie previste dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Tali materie, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 2, lettera *b*),

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I conti degli enti indicati nella lettera *a*) sono sottoposti al giudizio della sezione regionale della Corte dei conti nei casi in cui siano apportate variazioni nel carico o nel discarico, o siano designati amministratori, tesoriери e agenti responsabili, ovvero se su tali deliberazioni siano state presentate nei termini prescritti dalle leggi proteste o reclami, ovvero se tale giudizio sia instaurato dal pubblico ministero presso la competente sezione regionale.

Art. 3.

Le sezioni regionali, costituite secondo le modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, giudicano, nelle materie indicate dall'articolo precedente, con l'intervento di tre votanti.

Identico.

Identico.

I magistrati sono destinati alle sezioni regionali con il loro consenso; per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

I trasferimenti dalle sezioni regionali sono disposti col consenso del magistrato, ovvero in seguito a promozione.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

restano attribuite alla competenza di una unica sezione.

Art. 5.

Contro le decisioni delle sezioni regionali e contro quelle della sezione indicata nell'articolo precedente è ammesso appello alle sezioni riunite.

Art. 6.

Tranne che nelle regioni a statuto speciale, i cui ordinamenti ne attribuiscono già la verifica ad apposito proprio organismo, e sino a quando non saranno istituiti gli organi previsti dall'articolo 130 della Costituzione, i conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili degli enti e delle istituzioni locali, vengono, insieme coi relativi atti, trasmessi dagli enti stessi per la verifica — entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nel terzo comma dell'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 — alla Commissione istituita, per ogni regione, a norma del comma seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un funzionario della carriera amministrativa direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto, che la presiede, designato dal Ministro per l'interno; da un funzionario della carriera direttiva dei servizi centrali o dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo, designato dal Ministro del tesoro; da un funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza, con qualifica non inferiore a intendente aggiunto, designato dal Ministro per le finanze; da un rappresentante dell'ente o della istituzione, cui i conti da verificare si riferi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

I conti vengono, insieme con i relativi atti, trasmessi dagli enti per la verifica entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nel terzo comma dell'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, agli organi regionali di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, e, nelle regioni a statuto speciale, agli organi di controllo previsti dai rispettivi statuti.

L'organo di controllo, entro novanta giorni dal ricevimento dei conti e degli atti relativi, eseguita la verifica, provvede, con deliberazione debitamente motivata, all'approvazione dei conti che ritiene ammissibili al discarico e alla non approvazione di quelli per i quali abbia rilevato irregolarità, facendone risultare le variazioni che si rendono necessarie, e provvede altresì a cura del presidente, entro otto giorni dalla data della deliberazione, da notificarsi agli interessati in via amministrativa, al deposito della deliberazione stessa nella segreteria della sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.

(Segue: *Testo del Governo*)

scono. I funzionari dello Stato chiamati a far parte della Commissione sono collocati fuori ruolo.

La Commissione ha sede presso la prefettura della provincia capoluogo di regione, che designa un funzionario di ragioneria per le funzioni di segretario.

La Commissione — ovvero l'organo competente, tra quelli indicati nel primo comma — entro novanta giorni dal ricevimento dei conti e degli atti, espone i risultati della eseguita verifica e le sue conclusioni in una motivata relazione che, a cura del presidente, viene, entro otto giorni, depositata, insieme coi conti e con gli atti stessi, nella segreteria della sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 310, quarto comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Il segretario della sezione regionale della Corte dei conti comunica la motivata relazione e le conclusioni della Commissione o dell'organo di verifica di cui al precedente articolo 6 al magistrato nominato relatore dal presidente della sezione stessa.

Il magistrato relatore, qualora non rilevi irregolarità e, sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo precedente, ritenga potersi far luogo al discarico del contabile, promuove, su conforme avviso del pubblico ministero, anche contestualmente per più conti, decreto del presidente di sezione. In ogni altro caso, in cui il discarico non possa essere pronunciato per decreto, il giudizio sul conto e sulle connesse responsabilità, ha luogo secondo le norme che disciplinano il giudizio di conto e di responsabilità nei confronti dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Il segretario della sezione regionale della Corte dei conti comunica il provvedimento dell'organo di controllo al presidente della sezione stessa.

Il magistrato relatore, qualora non rilevi irregolarità e sulla base delle risultanze del provvedimento di cui all'articolo precedente ritenga regolare il discarico, dispone, su conforme avviso del pubblico ministero, anche contestualmente per più conti, l'archiviazione degli atti.

Negli altri casi indicati al secondo comma dell'articolo 2, si procede al giudizio sul conto e sulle connesse responsabilità, secondo le norme che disciplinano il giudizio di conto e di responsabilità nei confronti dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato, assegnando ai medesimi un termine per la nomina di un difensore secondo le vigenti disposizioni di legge, scaduto il quale senza che gli interessati vi abbiano provveduto, si procede alla nomina di un difensore di ufficio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono estese ai capi delle amministrazioni degli enti menzionati nell'articolo 2 lettera *a*) della presente legge, ai titolari degli organi che esercitano su tali enti funzioni di controllo, di vigilanza e di tutela, nonchè ai funzionari preposti agli uffici periferici delle amministrazioni statali di cui alla successiva lettera *b*) dello stesso articolo.

La denuncia prevista dal detto articolo 53 deve essere presentata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte o presso la sezione regionale competente per territorio.

Art. 9.

I giudizi indicati negli articoli precedenti per quanto non previsto dalla presente legge sono regolati dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e del relativo regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonchè, quanto alla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dalle norme dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 10.

Nei procedimenti dinanzi alle sezioni regionali ed alle sezioni della Corte dei conti in primo grado previsti dalla presente legge è applicabile l'articolo 41 del codice di procedura civile.

Art. 11.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *A* allegata alla presente legge in sostituzione delle tabelle *B* e *C*, allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La tabella *D*, quale risulta dalle variazioni apportatevi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 novembre 1962, e le tabelle *E*, *F* e *G*, allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, allegate alla presente legge.

In deroga all'articolo 196 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti che risulteranno vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno disponibili, in applicazione del comma precedente, nella qualifica di vice direttore di revisione o di segreteria, saranno per una sola volta conferiti, mediante concorso per esami — costituito da una prova scritta e da una prova orale sui servizi di istituto — al quale potranno chiedere di partecipare gli impiegati della carriera di concetto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano maturato nella carriera stessa una anzianità effettiva di servizio almeno pari alla metà di quella normalmente richiesta.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in lire un miliardo, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

(Norma transitoria)

I conti consuntivi degli enti locali, nonché quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e delle aziende autonome di soggiorno, cura

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A	
Presidente	n. 1
Presidenti di sezione	» 28
Procuratore generale	» 1
Consiglieri	» 107
Vice procuratori generali	» 24
Primi referendari	» 251
Referendari	» 260
TOTALE	n. 672

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA

Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	n. 20
Direttori di segreteria di 1 ^a classe e direttori di revisione di 1 ^a classe	» 60
Direttori di segreteria di 2 ^a classe e direttori di revisione di 2 ^a classe	» 130
Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	» 160

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari e revisori) » 430
Segretari aggiunti e revisori aggiunti	
Vice segretari e vice revisori	
TOTALE	n. 800

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e turismo, riguardanti gli esercizi finanziari sino al 31 dicembre 1970, non approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti con le procedure abbreviate di cui alla legge 21 aprile 1948, n. 1372.

Le sezioni regionali giudicheranno anche su tali conti, ove questi portino variazioni nel carico o nel discarico del tesoriere ovvero indicazioni di responsabilità.

TABELLA A

Identica.

TABELLA B

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA C

Archivisti superiori	n. 20
Archivisti capi	» 100
Primi archivisti	» 300
Archivisti	} » 575
Applicati	
Applicati aggiunti	} » 1
Assistente alla vigilanza	
TOTALE	<u>n. 996</u>

TABELLA D

Dattilografi	n. 192
------------------------	--------

TABELLA E

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Commessi capi	n. 20
Commessi	» 80
Uscieri capi	} » 240
Uscieri	
Inservienti	} » 340
TOTALE	

PERSONALE TECNICO

Agenti tecnici capi	n. 5
Agenti tecnici	» 45
TOTALE	<u>n. 50</u>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

Identica.

TABELLA D

Identica.

TABELLA E

Identica.